

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 - Napoli - C.F. 06328131211

tel. 081-254.98.35, email: trattamento.economico@aslnapoli1centro.it PEC: trattamento.economico@pec.aslna1centro.it

Direzione Generale

A tutta la Dirigenza titolare di incarico di Direzione di Dipartimento
A tutta la Dirigenza titolare di incarico di Direzione Medica dei PP.OO.
A tutta la Dirigenza titolare di incarico di Direzione Amministrativa dei PP.OO.
A tutta la Dirigenza titolare di incarico di Direzione dei Distretti Sanitari di base
A tutta la Dirigenza titolare di incarico di Direzione di UOC in staff alla Direzione Amministrativa
A tutta la Dirigenza titolare di incarico di Direzione di UOC in staff alla Direzione Sanitaria
A tutta la Dirigenza titolare di incarico di Direzione di UOS e UOSD
Ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie (Infermieristiche ed Ostetriche, Tecnico sanitarie e della Riabilitazione).
A tutti i dipendenti

Oggetto: Disposizioni in tema di erogazione di compensi a titolo di straordinario

Facendo seguito a tutti gli atti e le disposizioni già adottati in merito, e tenendo presente le disposizioni di cui all'art. 47 del CCNL 2019-2021 del Comparto Area Sanità, ai sensi del quale:

“comma 3.....L'utilizzo delle risorse all'interno delle Unità Operative/Servizi delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali, comma 4 Il limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali”

si dispone con decorrenza immediata

il ricorso all'utilizzo dell'istituto dello straordinario del personale di Comparto nel limite previsto dal C.C.N.L. Si rappresenta che la misura oraria massima annuale individuale va rispettata tenendo, in ogni caso, conto del budget che annualmente viene assegnato a ciascuna Struttura aziendale per l'erogazione dei compensi a titolo di straordinario.

Si precisa che ai fini del computo delle complessive n. 180 o 250 ore annuali individuali i Direttori di UOC e i dirigenti responsabili di U.O.S. o U.O.S.D. non devono tenere in considerazione le ipotesi di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale già stata inserita nei turni ordinari preventivi, né di quella fornita dal dipendente in caso di chiamata dalla pronta disponibilità.

Atteso che eventuali ore di straordinario autorizzate e prestate dal personale in superamento dei limiti sopra descritti e precisati sono, comunque, da intendersi come ore di lavoro di fatto rese, la cui necessaria erogazione non è derogabile o sospendibile salvo casi eccezionali, e stante altresì il contenuto della Circolare n. 284249 del 27/09/2024, ad oggetto *“Disposizioni in ordine alla compensazione tra ore di lavoro straordinario e debito orario maturato e non coperto”*, l'eventuale danno che l'Amministrazione dovesse venire a subire sarà direttamente imputato al Dirigente che ne potrà rispondere a titolo di responsabilità dirigenziale ed erariale.

Tenuto altresì conto del cospicuo numero di richieste pervenute sull'argomento, con l'occasione si precisa che la disposizione di cui all'art. 23, comma 6, del C.C.N.L. Comparto Sanità stipulato in data 27/10/2025, ai sensi del quale *“L'indennità relativa agli incarichi di funzione di valore superiore a 5.000 euro annui assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto all'art. 22 comma 7”*, pur aprendo alla

possibilità di corrispondere emolumenti a titolo di straordinario anche in favore di dipendenti titolari di incarico di funzione organizzativa e professionale, ivi inclusi gli incarichi di coordinamento, non consente di derogare alle ordinarie regole in tema di articolazione e gestione dell'orario di lavoro.

Come già più volte chiarito, e ribadito anche nella precitata Circolare aziendale, la resa di ore in regime di straordinario da parte di tutto il personale, e quindi ivi inclusi anche i c.d. coordinatori infermieristici, è ammissibile solo se preventivamente autorizzata dai dirigenti responsabili delle rispettive strutture che, nel far ciò devono sempre tenere in massimo conto l'importo del budget strutturale assegnato. La semplice maturazione di eccedenza oraria da parte del personale che sfugga al controllo e all'autorizzazione della dirigenza aziendale non genera in capo al dipendente alcun diritto soggettivo alla corresponsione ma, al contrario, è suscettibile di cancellazione e, in caso di mancato presidio, se foriera di danno in capo all'Amministrazione, può generare responsabilità dirigenziale ed erariale.

Il titolare dell'incarico di Funzione Organizzativa

Contabilità del personale e flussi informativi economici

dott. Vincenzo Terzo

IL DIRETTORE f.f.
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Alberto Pastore

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Amalia Carrara

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Maria Corvino

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa